



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14870 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Andrea Giannuzzi, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Comm. Accertam. Psico-Fisici, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del provvedimento di inidoneità, n. 362043/2-11 di prot., adottato dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 19 novembre 2018, con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale «per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018» con la seguente motivazione «ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto: ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato_PS_ poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: NOTE D'ANSIA DA PRESTAZIONE NON CONTENUTA»; - dell'articolo 10 del bando con il quale è stata indetta la procedura concorsuale «per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018» che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, nella parte in cui prevede che «il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali»; -della nota recante le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso «per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018» pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente nell'apposita pagina web dedicata alle procedure concorsuali; - del bando con cui è stato indetto il concorso «per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018»; - della graduatoria finale di merito del concorso, formata in data 7 dicembre 2018 ma non ancora pubblicata secondo le forme previste dalla legge, nonché accessibile ai soli concorrenti in possesso delle credenziali di accesso al portale web del concorso

(www.carabinieri.it), nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l'11.1.2019 :

-della graduatoria di merito del concorso «per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018», per i posti di cui all'articolo 1 lettera c del bando di concorso, pubblicata sul sito ufficiale dell'Arma dei Carabinieri lo scorso 14 di dicembre;

- del decreto di approvazione delle graduatorie definitive di merito del concorso «per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018», pubblicato sul sito ufficiale dell'Arma dei Carabinieri lo scorso 14 di dicembre il 7 settembre u.s.;

-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la relazione di verifica, depositata in data 25.2.2019, in esecuzione dell'Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 1099 del 29.1.2019, nella quale si dà atto che la Commissione di verifica ha proceduto ad effettuare una verifica finalizzata ad accertare la sussistenza di “note d'ansia da prestazione non contenuta”, rilevando “l'insussistenza dei presupposti su cui è fondata la predetta inidoneità”;

Ravvisata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso

principale e dell'atto per motivi aggiunti, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

Ritenuto di poter sospendere, nelle more, il provvedimento di esclusione impugnato, disponendo l'ammissione "con riserva" del ricorrente alle successive prove concorsuali da sostenere – ove non ancora effettuate – davanti ad una Commissione di concorso appositamente riconvocata e, in caso di superamento delle stesse, anche ai successivi corsi formativi in soprannumero;

Ritenuto di poter fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 6 maggio 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione;

- sospende, nelle more, il provvedimento di esclusione impugnato nei sensi di cui in motivazione.

- rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 6 maggio 2019.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

L'ESTENSORE

Rosa Perna

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.